



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

C.C. n. 34 del 16-11-2023

COPIA

Oggetto:

CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTA' CON RIFERIMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO, AI SENSI DELL'ART. 233 BIS, COMMA 3 DEL TUEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di novembre alle ore 20:00 in Pradalunga, nel Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.		Pres.
VALOTI NATALINA ELENA	P	ROSSI DARIO	A
PERSICO WILLIAM	P	ROSSI MANUEL	P
AZZOLA EMANUELE GIOVANNI	P	SCURI LUCA	P
BERTOLI GIANCARLO	P	ZAMBELLI ANDREA	A
CARRARA PAOLA	A	BANI ILEANA	P
MADASCHI MARIA GIULIA	P	SPINELLI FABIO	A
MISMETTI MASSIMO	P		

Sono così presenti n. 9 su 13 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VALLI Dott. STEFANO che redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco - VALOTI NATALINA ELENA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

Il sindaco chiarisce che anche quest'anno l'amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2022 e successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Pradalunga, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che finora il bilancio consolidato è stato approvato, solo per l'esercizio 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2018;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

PRESO atto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 veniva indicato che non si redigeva il bilancio consolidato dal 2018;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

CONSIDERATO che il Comune di Pradalunga non si trova nella situazione di cui al sopra



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

richiamato punto 3.1;

RITENUTO altresì di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO del parere del revisore dei conti, di cui al prot. n.8449 del 10.11.2023;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267;
- lo Statuto dell’Ente;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. nr. 24 del 21.06.2001;

RICHIAMATO in ordine alla competenza dell’organo deliberante, l’art. 42, comma 2, lette) del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da nr. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di CONFIRMARE come indicato nel Dup 2023-2025 e di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l’anno 2022 e successivi;
2. di DARE ATTO che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell’art. 49 del TUEL.
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con 9 voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da nr. 9 consiglieri presenti, ai sensi dell’art. 134, comma IV del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

Il Presidente

F.to VALOTI NATALINA ELENA

Il Segretario Comunale

F.to Dott. STEFANO VALLI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 27-11-2023

L'Istruttore Amministrativo Delegato
Dott. Fabio Salvi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.